

Codice A1813C

D.D. 6 aprile 2023, n. 1030

Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento di scarico acque meteoriche, nel Torrente Rochemolles - Comune di Bardonecchia (TO) - Rep.n° 850 del 08/01/2013 - Demanio idrico fluviale - Pratica TOSC3945 - Autorizzazione Idraulica 4498/2012 - Società Enel Green Power Italia Srl.



ATTO DD 1030/A1813C/2023

DEL 06/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento di scarico acque meteoriche, nel Torrente Rochemolles – Comune di Bardonecchia (TO) - Rep.n° 850 del 08/01/2013 - Demanio idrico fluviale - Pratica TOSC3945 – Autorizzazione Idraulica 4498/2012 – Società Enel Green Power Italia Srl.

Vista l'istanza, prot. n. 45946 del 27.10.2022, di rinnovo della Concessione demaniale TOSC3945 rilasciata con D.D. 96 del 15/01/2012, di cui al disciplinare Rep. 850 del 08.01.2013, presentata dalla Società ENEL GREEN POWER, avente ad oggetto il mantenimento di manufatto di scarico acque meteoriche in corpo idrico superficiale Torrente Rochemolles in Comune di Bardonecchia (TO),

Vista la richiesta di pagamento delle spese di istruttoria ed 'integrazione deposito cauzionale in data 22/02/2023 – Prot. n° 8150;

Viste la ricevute di pagamento in data 04/03/2023;

Atteso che nella suddetta concessione demaniale, rilasciata alla ditta Enel Gree Power è richiamata integralmente l'A.I. n. 4498 del 09/07/2012 nell'ambito della Conferenza dei servizi conclusa con D.P.G.R. n° 93 del 22/07/2008 che autorizza le opere di scarico acque meteoriche.

Dato atto che l'istanza è accompagnata dalla dichiarazione, a firma dell'Ing. Bertino Andrea, attestante che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate con A.I. 4498/2013;

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria e la comunicazione del tecnico regionale in materia di autorizzazione idraulica avvenuta in data 20/12/2022, è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".;
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.;

determina

di confermare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica n. l'A.I. n. 4498 del 09/07/2012 nell'ambito della Conferenza dei servizi conclusa con D.P.G.R. n° 93 del 22/07/2008 subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in essa riportate, alla Enel Green Power Italia Srl con sede in Viale Regina Margherita, 125 - Roma;

di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Enel Green Power Italia Srl il rinnovo della Concessione demaniale, avente ad oggetto il mantenimento di manufatto di scarico acque meteoriche nel corpo idrico superficiale Torrente Rochemolles in Comune di Bardonecchia (TO), rilasciata con Rep. N° 850 del 08/01/2013 e l'A.I. n. 4498 del 09/07/2012;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2031 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e

determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione;
di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOSC3945 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento di scarico acque meteoriche, nel Torrente Rochemolles – Comune di Bardonecchia (TO)- Rep.n° 850 del 08/01/2013, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: la Società Enel Green Power Italia Srl residente in Viale Regina Margherita, 125 (ROMA) – nella persona del Procuratore Sig. Bertino Andrea delegato alla firma..

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per Rinnovo concessione demaniale per il mantenimento di scarico acque meteoriche, nel Torrente Rochemolles – Comune di Bardonecchia (TO)- Rep.n° 850 del 08/01/2013.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino N. del

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al **31/12/2031**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua

interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti

di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 191,00 (in lettere centonovantuno/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una integrazione alla cauzione di € 120,00 (in lettere centoventi/00), per un totale complessivo 382,00 pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Ditta Enel Green Power Italia Srl residente a Viale Regina Margherita, 125 - (ROMA). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

Bertino Andrea (Proc. Enel Green Power)

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)